



COMUNE DI MONTALCINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29/03/2007 ore 16.00
 presso il palazzo storico di Piazza del Popolo
 Sessione Ordinaria di seconda convocazione – seduta Pubblica

Presiede CESARINI CLAUDIO Pro Sindaco – Assiste il dott. LUCIO LUZZETTI Segretario Generale
 Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 12 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 4 come segue:

		PRESENTI	ASSENTI
1	BERNAZZI GIULIANO	Consigliere	X
2	BONUCCI EDY	Consigliere	X
3	BUFFI MAURIZIO	Consigliere	X
4	CALIANI LUANA	Consigliere	X
5	CERRETANI MAURO	Consigliere	X
6	CESARINI CLAUDIO	Pro Sindaco	X
7	FINESCHI ALESSANDRO	Consigliere	X
8	GALLUZZI STEFANIA	Consigliere	X
9	LANDI DUILIO	Consigliere	X
10	MEIATTINI PALMIERO	Consigliere	X
11	PACCAGNINI MARCO	Consigliere	X
12	PESCATORI FRANCESCO	Consigliere	X
13	RUBEGNI ROBERTO	Consigliere	X
14	SALADINI MARCELLO	Consigliere	X
15	SALADINI MARZIO	Consigliere	X
16	VERSI FRANCESCO	Consigliere	X

Sono presenti gli assessori non consiglieri:

MAGINI MARESA, PALLARI MAURO, TURCHI ROBERTO

Scrutatori: BONUCCI EDY CALIANI LUANA SALADINI MARCELLO

Atto n° 23

Seduta del 29/03/2007

OGGETTO: approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisica per l'anno 2007

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere **FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Il Pro Sindaco Presidente introduce l'argomento relazionando.

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Fineschi evidenzia come in tutti i Comuni d'Italia è stata aumentata l'addizionale IRPEF ma solo nei Comuni in cui si vota detta addizionale non è stata aumentata. Dopodichè:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446 che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, nel limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Visto il Decreto Legislativo n.360/98 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce, a partire dal 01.01.1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare l'art. 1, comma 3, il quale stabilisce che:

- i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF con delibera da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della delibera di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 10/1999 che istituisce e determina nello 0,2 % la misura dell'addizionale applicata nell'anno 1999;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 12/2000 che conferma nello 0,2 % la misura dell'addizionale applicata nell'anno 2000;

Richiamate le delibere di G.C.:

- 1 n. 47/2001 che ha fissato nello 0,4 per cento l'aliquota da applicare per l'anno 2001;
- 2 n. 25/2001 che ha fissato nello 0,5 per cento l'aliquota da applicare per l'anno 2002;
- 3 n. 44/2003 che conferma allo 0,5 per cento l'aliquota da applicare per l'anno 2003;
- 4 n. 33/2004 che ha fissato allo 0,4 per cento l'aliquota da applicare per l'anno 2004;
- 5 n. 17/2005 che conferma allo 0,4 per cento l'aliquota da applicare per l'anno 2005;
- 6 n. 36/2006 che conferma allo 0,4 per cento l'aliquota da applicare per l'anno 2006;

Visti, altresì:

- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23/12/2000 n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi le entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente l'inizio dell'esercizio, purchè entro il limite di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 169 dell'art. 1 della L.27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) in forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- il provvedimento del 30 novembre 2006 del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2007 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2007;

Ritenuto di applicare, e così confermando, anche per l'anno 2007, l'aliquota dello 0,4 % dell'addizionale comunale sul reddito delle fisiche;

Preso atto dell'allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente delibera, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli: 8, contrari 4 (Landi, Bonucci, Fineschi, Pescatori) su 12 consiglieri presenti e votanti con voti resi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF che si compone del sotto riportato articolo:

ARTICOLO 1 Variazione dell'aliquota

L'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) è stabilita per l'anno 2007, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 28/09/1998 n°360, nella misura dello 0,4%.

2. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sull'apposito sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 31.05.2002;
3. Di comunicare il presente atto al Ministero delle Economia e Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività;
4. Di dare atto che la presente delibera sarà resa pubblica mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale;